

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2004

relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere

[notificata con il numero C(2004) 1429]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 66/401/CEE, le sementi in miscugli da utilizzare come piante foraggere possono essere commercializzate se, oltre alle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi, prima di essere mescolate le varie componenti del miscuglio rispettano la normativa comunitaria ad esse applicabile.
- (2) Al fine di assicurare la libera circolazione delle miscugli di sementi da utilizzare come piante foraggere, occorre stabilire le condizioni relative alla produzione, al controllo della produzione e all'etichettatura di tali miscugli.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/401/CEE, la presente decisione stabilisce le condizioni relative alla produzione, al controllo della produzione e all'etichettatura delle miscele di sementi destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono per le imprese sementiere che producono miscugli di sementi l'obbligo di:

- a) possedere impianti di miscelatura che garantiscono l'uniformità dei miscugli ottenuti;
- b) stabilire adeguate procedure per tutte le operazioni di miscelatura;

- c) affidare ad una persona la responsabilità diretta delle operazioni di miscelatura;
- d) tenere un registro dei miscugli destinati ad essere utilizzati come piante foraggere.

Articolo 3

Le imprese sementiere che intendono produrre miscugli di sementi dichiarano all'autorità di cui all'allegato IV, parte A.I, lettera c), punto 2 della direttiva 66/401/CEE:

- a) la composizione percentuale in peso delle diverse componenti indicata per specie e, se necessario, per varietà;
- b) il nome del miscuglio, se è utilizzato per contrassegnare gli imballaggi.

Articolo 4

1. Le ispezioni relative alla produzione di miscele di sementi sono effettuate dall'autorità di cui all'articolo 3.

2. Tali ispezioni sono effettuate mediante:

- a) controlli dell'identità e del peso complessivo di ciascuna componente, almeno attraverso controlli per sondaggio delle etichette ufficiali che identificano gli imballaggi delle sementi nonché
- b) un controllo per sondaggio delle operazioni di miscelatura, inclusi i miscugli ottenuti.

Articolo 5

Le informazioni dettagliate relative all'utilizzazione come piante foraggere indicate sulle etichette ufficiali e/o sulle etichette del fornitore.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).